

On. Roberto Maroni
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nota riassuntiva dei contenuti dei disegni di legge delega in materia di:

- mercato del lavoro
- previdenza obbligatoria e complementare

Il Governo ha presentato al Parlamento al termine del 2001, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, due disegni di legge al fine di ottenere la delega per legiferare sulle due materie sopra indicate.

Dalla data di approvazione dei Ddl da parte del Parlamento, il Governo avrà un anno di tempo per redigere i decreti legislativi attuativi delle rispettive riforme.

Delega in materia di mercato del lavoro

Questo Ddl è composto da 13 articoli e contiene i criteri direttivi per realizzare una riforma elaborata secondo le previsioni del 'Libro bianco', presentato subito dopo l'insediamento del Governo, per superare le attuali rigidità del mercato del lavoro ed uniformarlo a quello dei migliori paesi dell'UE.

L'obiettivo del Governo, esplicitato anche nel DPEF 2002, è quello di portare il tasso di occupazione al 58.5% entro il 2006 (con una crescita del 5% rispetto al 2000) secondo le raccomandazioni comunitarie.

La prima riforma (art. 1) riguarda la realizzazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente:

- spinta al superamento del monopolio pubblico del collocamento; collaborazione e competizione fra soggetti pubblici, convenzionati e privati per i servizi all'impiego; semplificazione delle procedure di collocamento;
- assunzione diretta generalizzata (tranne che nella p.a.);
- sistema informativo del lavoro integrato pubblico-privato e policentrico (rete di reti regionali) per realizzare una borsa continua del lavoro;
- eliminazione dell' "oggetto esclusivo" per le agenzie di lavoro interinale per incentivare il collocamento privato;
- unificazione e semplificazione delle regole autorizzatorie per diversi soggetti che effettuano collocamento privato;

L'art. 2 riguarda la delega per riordinare gli incentivi all'occupazione (senza creare oneri aggiuntivi per lo Stato) per favorire la capacità di inserimento professionale dei disoccupati di lungo corso, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, degli occupati precari e a bassa qualificazione.

L'art. 3 prevede il riordino degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa a carico delle imprese; questi interventi vengono semplificati, generalizzati e subordinati alla frequenza obbligatoria di corsi di formazione o alla ricerca attiva di una nuova occupazione.

L'art. 4 prevede la ridefinizione delle funzioni di agenzie per l'occupazione come ISFOL e Italia Lavoro.

L'art. 5 attua la riforma dei contratti di lavoro a contenuto formativo, apprendistato e contratto di formazione e lavoro, già parzialmente prevista nel c.d. "Pacchetto Treu" e non ancora attuata.

L'art. 6 completa il recepimento della direttiva 93/104/CE sull'orario di lavoro (dopo la condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia delle Comunità Europee nel marzo 2000) per quanto riguarda il lavoro notturno, lo straordinario, e settori particolari come commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.

L'art. 7 contiene la delega per la riforma e l'incentivazione del part-time, con l'introduzione del lavoro supplementare e di clausole di flessibilità ed elasticità; viene prevista la possibilità di estendere il part-time all'agricoltura ed ai contratti a tempo determinato.

L'art. 8, recependo le indicazioni comunitarie, introduce nuove forme contrattuali per ampliare la possibilità di occupazione: lavoro a chiamata, lavoro ripartito, lavoro occasionale; si modificano le norme per le collaborazioni coordinate continuative (in funzione antielusiva) e per il lavoro temporaneo (estensione all'agricoltura ed alle categorie protette).

Per evitare contenziosi riguardo interpretazioni circa la definizione del contratto di lavoro, l'art. 9 prevede la certificazione su base volontaria (da parte di un soggetto terzo) della tipologia di rapporto di lavoro.

*L'articolo 10 contiene norme per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, per favorire e stabilizzare l'occupazione regolare, per agevolare la crescita dimensionale delle imprese minori; si prevede la **sperimentazione temporanea** (per 4 anni) di una*

deroga all'**articolo 18** della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori) al fine introdurre il principio dell'equo risarcimento economico, invece dell'obbligo di reintegro nel posto, per i lavoratori licenziati senza giusta causa.

Il principio europeo che non si può licenziare senza giusta causa è confermato nella proposta del Governo, contrariamente a quanto sostiene una parte del sindacato. Ciò che varia, rispetto alla situazione attuale, è la sanzione per il licenziamento senza giusta causa: oggi è l'obbligo del reintegro nel posto di lavoro, nella proposta del Governo è il diritto ad un risarcimento economico equo e congruo, così come avviene negli ordinamenti di tutti i paesi dell'Unione Europea (comprese Francia, Germania e Inghilterra, paesi a guida socialista).

Tale possibilità viene sperimentalmente ammessa però solo **in tre casi**:

- per i nuovi lavoratori regolarizzati nelle aziende oggetto di misure di emersione;
- per i lavoratori che vedono stabilizzata l'occupazione con la trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato;
- nel primo biennio, per i nuovi occupati a tempo indeterminato che fanno superare all'impresa la soglia dei 15 dipendenti.

Risulta evidente come queste norme non provocano **nessuna penalizzazione** ai lavoratori attualmente occupati; la deroga allo statuto dei lavoratori viene prevista per casi limitati e che producono **solo effetti positivi** sulla condizione di occupazione del lavoratore: sia nel caso che passi dal lavoro nero a regolare, sia da precario a lavoratore stabile, sia da disoccupato a lavoratore stabile in imprese minori in crescita.

La forte opposizione dei sindacati è quindi assolutamente ingiustificata; risulta pregiudizialmente contraria, non fondata, e basata su illazioni piuttosto che su quanto previsto dalla norma e dalla volontà più volte esplicitata dal Governo.

L'art. 12 prevede l'**arbitrato** come strumento di flessibilità per i lavoratori e le imprese nella gestione delle controversie individuali di lavoro; si permette al lavoratore licenziato di affidare **volontariamente** la decisione riguardo la reintegrazione e/o il risarcimento ad un collegio arbitrale (invece che ad un giudice) che si pronuncia in tempi rapidi e secondo equità, con un lodo immediatamente esecutivo ed impugnabile solo per vizi di procedura.

L'art. 13 contiene disposizioni finali riguardanti l'iter di decretazione legislativa.

Delega in materia di previdenza obbligatoria e complementare

In seguito alla prevista verifica degli effetti della riforma previdenziale attuata dalla legge 335/95, operata nella seconda metà del 2001, il Governo ha chiesto una delega per correggere e migliorare ulteriormente il sistema vigente, con l'obiettivo di:

- tutelare i diritti pensionistici acquisiti ed incentivare il proseguimento dell'attività lavorativa
- promuovere la previdenza complementare
- riordinare gli enti di previdenza ed assistenza obbligatori

Il Ddl si compone dei seguenti quattro articoli.

Il primo articolo individua i principi direttivi da seguire per la riforma del sistema previdenziale:

- certificazione del diritto e delle condizioni per accedere alla pensione di anzianità; possibilità di continuare a lavorare scegliendo un regime contributivo speciale che esenti il reddito dagli oneri previdenziali;
- liberalizzazione dell'età pensionabile oltre i termini per la pensione di vecchiaia;
- ampliamento della possibilità di cumulare reddito da lavoro e pensione di anzianità, con possibilità di emersione dei lavoratori attualmente irregolari;
- aumento della decontribuzione sui contratti di secondo livello;
- completamento del processo di separazione fra previdenza ed assistenza;
- incentivazione della previdenza complementare attraverso:
 - conferimento di quote maturande di TFR a fondi pensione scelti dal lavoratore (con eventuali eccezioni connesse all'età anagrafica o contributiva);
 - conferimento a fondi definiti contrattualmente in caso di mancata scelta;
 - agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese, in particolare per quelle piccole e medie;
 - perfezionamento del sistema di vigilanza sui fondi pensione e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio;
 - ridefinizione in senso favorevole della disciplina fiscale sulla previdenza complementare;
- ***inoltre, al fine di incentivare la stabilizzazione dell'occupazione e di ridurre il costo del lavoro per le imprese, liberando quindi risorse per la previdenza complementare, si prevede la riduzione da 3 a 5 punti degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla futura***

prestazione pensionistica del lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Il secondo articolo prevede che i risparmi o le nuove entrate provenienti dall'attuazione della riforma prevista all'art.1 siano usati per la riduzione del costo del lavoro e per la promozione della previdenza complementare dei lavoratori autonomi.

Il terzo articolo autorizza il Governo ad un riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza al fine di ottenere maggiore funzionalità ed efficacia e conseguire risparmi nei costi gestionali.

Il quarto articolo prevede infine le procedure per l'emanazione dei decreti legislativi.

Verona, 9/10 febbraio 2002